Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità

(2002/C 42/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista l'iniziativa del Regno di Spagna,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Non esiste una legislazione, norme o manuali dell'Unione europea che disciplinino in generale la protezione delle personalità, sia che si tratti di personalità a livello nazionale che di personalità comunitarie o straniere.

(2) Omicidi e aggressioni di alti funzionari e personalità si sono verificati in varie occasioni e, per quanto ciò sia improbabile, nulla impedisce che tali episodi possano riprodursi in futuro,

DECIDE:

Articolo 1

È istituita una rete europea di protezione delle personalità, in appresso denominata «la rete».

La rete è presieduta dall'autorità nazionale competente in materia di protezione delle personalità dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione.

La rete è assistita dal segretariato del Consiglio.

Articolo 2

La rete è composta di punti di contatto dei servizi di polizia competenti in materia di protezione delle personalità designati da ciascuno Stato membro.

Gli Stati candidati all'adesione all'Unione europea, la Commissione e l'Europol possono designare un punto di contatto ai fini della partecipazione dello stesso alla rete.

Articolo 3

La rete, oltre a dare impulso alla cooperazione e alla collaborazione dei servizi di polizia competenti in materia di protezione delle personalità ha i seguenti obiettivi:

a) scambiare informazioni, agenti e esperienze nel settore della protezione delle personalità;

b) unificare i criteri di selezione e di formazione del personale competente, responsabile in ciascuno Stato membro della protezione delle personalità;

c) creare una base dati in particolare sulle aggressioni e sugli attentati alla personalità, sulla casistica, sui metodi seguiti, ecc.;

d) ravvicinare la normativa e la legislazione vigente in ciascuno Stato membro.

Articolo 4

Per conseguire gli obiettivi proposti la rete è competente a:

a) snellire le procedure elaborando un formulario tipo in tutti gli Stati membri;

b) stabilire il numero massimo di agenti armati a seconda della personalità e le risorse da impiegare;

c) delineare le condizioni per la prestazione di servizi da parte degli agenti responsabili della protezione della personalità di uno Stato membro in visita o in procinto di visitare un altro Stato membro;

d) esaminare metodi comuni di intervento per la prevenzione di aggressioni e di attentati;

e) adottare protocolli comuni sulle priorità stradali della personalità protetta nella circolazione dei convogli;

f) collaborare con altre forze di polizia o altri dipartimenti;

g) determinare le regole comuni da rispettare per quanto riguarda l'accreditamento e l'accesso alla personalità interessata da parte dei mezzi di comunicazione.

Articolo 5

La rete stabilisce ogni anno il bilancio di funzionamento, che è approvato dal Consiglio.

Articolo 6

Il Consiglio procede alla valutazione dell'attività della rete nel biennio successivo alla data in cui la presente decisione ha effetto.

Articolo 7

La presente decisione ha effetto il giorno seguente a quello della sua adozione da parte del Consiglio.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

. . .